



venerdì 11 marzo 2016

## RASSEGNA STAMPA

### **JOBS ACT**

**Jobs act autonomi, 13 punti chiave per migliorare il ddl**

Lavori pubblici.com dell' 11/03/2016

**I 13 punti chiave per rafforzare lo statuto del lavoro autonomo**

Confprofessioni.com del 10/03/2016

### **CODICE APPALTI**

**Offerte, pesa il rating d'impresa**

Italia Oggi pag. 44 dell'11/03/2016

**Nuovo codice dei contratti: i contributi dei soggetti interessati**

Lavori pubblici.com dell' 11/03/2016

**Nuovo codice appalti: tutte le tegole sui professionisti**

Edil Tecnico.com del 9/03/2016

### **PROFESSIONI**

**Competenze professionali ingegneri: ok agli interventi su edifici vincolanti**

Lavori pubblici.com dell' 11/03/2016

### **DIGITALE**

**Spid: al via l'identità digitale unica per le imprese**

lpsa quotidiano.it dell'11/03/2016

## Jobs Act Autonomi, 13 punti chiave per migliorare il ddl

11/03/2016



Continua l'esame al Senato dei due disegni di legge (**2233**) "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*" e (**2229**) "*Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale*".

Dopo l'esame in sede referente dello scorso 25 febbraio (**leggi articolo**) che ha visto protagonista il presidente dell'XI Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) Maurizio Sacconi, il 9 marzo 2016 sono state audite le associazioni dei liberi professionisti e dei freelance, **ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni** che hanno presentato delle proposte condivise riassumibili nei seguenti 13 punti chiave necessari per migliorare il testo del disegno di legge 2233.

In particolare, le proposte presentate sono le seguenti.

- L'**articolo 2** definisce misure per la tutela dei tempi di pagamento tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi - La richiesta è di **specificare che queste disposizioni si applicano anche alla Pubblica Amministrazione**.
- L'**articolo 5** dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale dagli esercenti arti e professioni, entro il limite annuo di 10.000 euro - Modifica apprezzata ma che può essere

migliorata inserendo la possibilità di dedurre fino ad un massimo di 2.000 euro/annuo le spese relative al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).

- Sempre in riferimento all'**articolo 5** è stato richiesto di eliminare l'ingiustificata limitazione della libertà di scelta del professionista di potersi rivolgere solo ad organismi accreditati ai fini della deducibilità di alcuni dei servizi indicati (servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale).
- L'inserimento di una norma che introduce l'integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, nonostante possa sembrare vantaggiosa, sottende una **generale sfiducia circa la reale possibilità che siano resi vincolanti i termini perentori di pagamento delle fatture sanciti dall'art. 3 del ddl**.
- In riferimento all'**articolo 9**, nelle precedenti versioni si era sempre parlato di congedi parentali per mamme e papà. I papà tuttavia spariscono nell'ultima formulazione e soprattutto non sono computati nelle previsioni di spesa. La richiesta è di ritornare alla prima versione della norma e che anche i papà abbiano diritto ai congedi parentali.
- Il comma 1 dell'**articolo 10** prevede in caso di malattia, gravidanza o infortunio, prevede, con riferimento ad attività autonome "continuative", la sospensione della prestazione, con un massimo di 150 giorni. Secondo le associazioni questa è una norma che ancora risente di una "*impostazione da lavoro dipendente*" non compatibile con una attività realmente autonoma e non è chiaro come potrà essere applicata.
- L'**articolo 11** equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche, ma non è giustificato che siano escluse le altre malattie gravi che impediscono l'attività lavorativa per lunghi periodi.

Vengono proposte ulteriori integrazioni per arricchire il testo del disegno di legge e in particolare:

- Istituzione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta (es. fino a 250 euro), dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso o alla bilateralità per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica. Si tratta di una disposizione che, oltre ad assicurare una consolidata rete di servizi e di tutele, porterebbe a risultati importanti in termini di equità sociale.
- Riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore. Si chiede pertanto il blocco definitivo dell'aumento al 33% previsto dalla legge 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Separata e l'avvio di un processo di riduzione al 24% al fine di equiparare la contribuzione a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi, lasciando la possibilità a chi lo desiderasse di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali (27,72% di 100.324 per il 2016).
- Mettere fine all'iniquità (unica dei Paesi occidentali) prevista dalla doppia tassazione delle pensioni: le stesse somme, infatti, sono tassate sia come rendimenti degli investimenti (al 26%) che come trattamento pensionistico. La richiesta è di eliminare la tassazione sui rendimenti degli investimenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti.
- Prevedere il contratto di rete anche per i professionisti autonomi e freelance.
- Identificare anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una no tax area di 8.000 euro.
- In materia di IRAP, la definizione di "autonoma organizzazione" di cui all'art. 2 del d.lgs. 46/1997 è stata oggetto di orientamenti applicativi e interpretativi disomogenei, che hanno peraltro dato luogo ad esiti incongruenti con la natura stessa dell'imposta, quali la sottoposizione ad essa di professionisti operanti senza strutture organizzative ulteriori rispetto alla minima struttura dello studio individuale. Da qui la richiesta urgente di un intervento in modo da avere un quadro regolativo univoco rivedendo gli attuali criteri di imputazione.

PRIMO PIANO

## I 13 PUNTI CHIAVE PER RAFFORZARE LO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO

10-03-2016

*Acta, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni chiedono al Parlamento e al Governo di recepire i 13 punti per dare risposte concrete ai bisogni non solo di tutti i lavoratori autonomi italiani, ma anche all'intero sistema Paese*



Il 9 marzo 2016 la Commissione lavoro del Senato ha auditato le associazioni dei liberi professionisti e dei freelance su due disegni legislativi rivolti al

lavoro autonomo e agile: il DDL 2233 ("Statuto del lavoro autonomo") e il DDL 2229. Ogni associazione ha presentato una propria memoria e le principali associazioni hanno verificato la convergenza sulle principali proposte di modifica del DDL 2233, oltre che su qualche proposta aggiuntiva, che amplierebbe il perimetro del DDL stesso.

Le proposte condivise da ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni sono le seguenti:

Art 2

1. L'articolo 2 definisce misure per la tutela dei tempi di pagamento tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi. Si chiede di specificare che le disposizioni si applicano anche alla Pubblica Amministrazione.

Art. 5

2. L'art. 5 dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale dagli esercenti arti e professioni, entro il limite annuo di 10.000 euro.

Si tratta di una modifica apprezzabile ma il nuovo testo normativo potrebbe essere ancora migliorato. In particolare, potrebbe essere indicato che sono considerate integralmente deducibili, nella misura del 20% della soglia massima sopra indicata, anche le spese relative al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).

3. Riteniamo che la possibilità di rivolgersi solamente ad organismi accreditati ai fini della deducibilità di alcuni dei servizi indicati nell'art 5 del ddl (servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale) rappresenti una limitazione non giustificata della libertà di scelta del professionista.

Si richiede pertanto di eliminare nell'articolo il riferimento ai soli enti accreditati, e in ogni caso di evitare qualunque riferimento ad associazioni, enti o altri soggetti erogatori di tali servizi determinati a priori, che abbia l'effetto di vincolare il beneficio della deducibilità e limitare la libera scelta del professionista.

4. Il disegno di legge ha introdotto l'integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. La norma, di per sé vantaggiosa, sottende una generale sfiducia circa la reale possibilità che siano resi vincolanti i termini perentori di pagamento delle fatture sanciti

CONDIVIDI

---



---



---



---



---



---

dall'art. 3 del ddl.

#### Articolo 9

5. Nelle precedenti versioni si era sempre parlato di congedi parentali per mamme e papà. I papà tuttavia spariscono nell'ultima formulazione e soprattutto non sono computati nelle previsioni di spesa. Chiediamo che venga attuata la prima versione della norma e che anche i papà abbiano diritto ai congedi parentali.

#### Articolo 10

6. Il comma 1 dell'articolo 10, il quale, in caso di malattia, gravidanza o infortunio, prevede, con riferimento ad attività autonome "continuative", la sospensione della prestazione, con un massimo di 150 giorni. E' una norma che ancora risente di una "impostazione da lavoro dipendente", non compatibile con una attività realmente autonoma e non è chiaro come potrà essere applicata.

#### Articolo 11

7. La norma che equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche, ma non è giustificato che siano escluse le altre malattie gravi che impediscono l'attività lavorativa per lunghi periodi.

Ulteriori proposte arricchirebbero il DDL:

8. Si potrebbe prevedere l'istituzione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta (es. fino a 250 euro), dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso o alla bilateralità per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica. Si tratta di una disposizione che, oltre ad assicurare una consolidata rete di servizi e di tutele, porterebbe a risultati importanti in termini di equità sociale.
9. Riteniamo non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore. Si chiede pertanto il blocco definitivo dell'aumento al 33% previsto dalla legge 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Separata e l'avvio di un processo di riduzione al 24% al fine di equiparare la contribuzione a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi, lasciando la possibilità a chi lo desiderasse di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali (27,72% di 100.324 per il 2016).
10. L'Italia è l'unico paese occidentale dove le pensioni dei liberi professionisti subiscono una doppia imposizione: le stesse somme, infatti, sono tassate sia come rendimenti degli investimenti (al 26%) che come trattamento pensionistico. Occorre mettere fine a tale evidente iniquità eliminando la tassazione sui rendimenti degli investimenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti.
11. Si ritiene importante prevedere il contratto di rete anche per i professionisti autonomi e freelance.
2. Riteniamo fondamentale che nello spirito di una maggiore equità sociale venga identificato anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una no tax area di 8.000 euro.
3. In materia di IRAP, la definizione di «autonoma organizzazione» di cui all'art. 2 del d.lgs. 46/1997 è stata oggetto di orientamenti applicativi e interpretativi disomogenei, che hanno peraltro dato luogo ad esiti incongruenti con la natura stessa dell'imposta, quali la sottoposizione ad essa di professionisti operanti senza strutture organizzative ulteriori rispetto alla minima struttura dello studio individuale. Riteniamo che un intervento in materia non sia più rinviabile, sia per l'urgenza di un quadro regolativo univoco, sia per l'irragionevolezza degli attuali criteri di imputazione.

ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni chiedono al

Parlamento e al Governo di recepire i 13 punti indicati, al fine di migliorare un testo che finalmente può dare risposte concrete alle esigenze e ai bisogni non solo di tutti i lavoratori autonomi italiani, ma anche all'intero sistema Paese.

Nella valutazione con il criterio dell'economicamente più vantaggioso previsto dalla riforma

# Offerte, pesa il rating d'impresa

## Nuovi indici per qualificare gli operatori economici

PAGINA A CURA  
DI ANDREA MASCOLINI

**R**ating di legalità e certificazioni per gli appalti a rischio di infrazione Ue se oggetto di valutazione in sede di offerta. E quanto potrebbe accadere in base alle previsioni contenute nello schema di decreto di riordino del codice dei contratti pubblici approvato una settimana fa dal consiglio dei ministri e adesso all'attenzione delle camere che dovranno rendere i pareri entro il 6 aprile (ma i relatori Esposito e Mariani vorrebbero chiudere in tempi rapidi).

**Il tema del rating di legalità e più in generale quello dei cosiddetti criteri reputazionali che guardano al comportamento dell'impresa nei precedenti contratti pubblici si inserisce all'interno delle norme che mirano a rendere più incisiva ed effettiva l'analisi delle caratteristiche delle imprese, anche ai fini della qualificazione che, come è noto, può**

essere o gestita dagli organismi di attestazione (Soa), o effettuata in sede di gara quando si tratta di appalti di forniture e di servizi. Nella legge delega (n. 11/2016) si prevede (lettera uu, dell'art. 1) un apposito riferimento ai criteri reputazionali ai fini della revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici, basati su «parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità».

Questo criterio di delega (valido per tutti gli operatori economici) si ritrova attuato in primo luogo all'art. 83 (sui criteri di selezione), comma 10 dello schema che istituisce un sistema di «premiabilità e di penalità» (per tutti gli operatori) gestito dall'Anac «connesso ai criteri reputazionali declinati alla lettera uu) citata.

**In secondo luogo, si rin-**

**viene** all'articolo 84 dedicato al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, dove si conia la definizione di «rating di impresa», nozione ovviamente più ampia di quella afferente alla disciplina del «rating di legalità» gestito dall'Antitrust a ben altri fini (agevolazioni pubbliche, accesso al credito); in questo caso si citano «indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell'impresa» e si rinvia alle linee guida dell'Anac.

**La «premiabilità» riferita ai «rating» ritorna**, problematicamente, quando si parla della valutazione delle offerte: l'articolo 95, al comma 6, cita infatti il «rating di legalità» (insieme a varie certificazioni) nell'elemento «qualità» valutabile quando si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; al successivo comma 13 si precisa inoltre che le stazioni appaltanti devono indicare «i criteri premiali» da applicare alla valutazione delle offerte «in relazione al maggiore rating di legalità»

(nessun «raccordo» quindi ma inserimento nella fase di valutazione dell'offerta).

**Tale disposizione, nonostante richiami** il rispetto della normativa del diritto della Ue, nel fatti si pone in contrasto con una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia e con le nuove direttive (in particolare con l'articolo 67 della n. 24/2014) perché prende in considerazione nella valutazione delle offerte un elemento soggettivo come il rating di legalità dell'impresa, violando il divieto di commistione fra aspetti soggettivi (dell'offerente) da considerare in fase di ammissione alla gara, e aspetti oggettivi da valutare nella fase di offerta e ad essa relativi. Da qui il rischio che la premiabilità in fase di valutazione delle offerte legata al rating di legalità, possa essere dichiarata in contrasto con il diritto e con la giurisprudenza Ue, così come i riferimenti alle certificazioni citate al comma 6 dell'articolo 95 dello schema.

© Riproduzione riservata

## Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina

nell'inserto Enti Locali

e una sezione dedicata su

[www.italiaoggi.it/specialeappalti](http://www.italiaoggi.it/specialeappalti)

Con l'innalzamento alla soglia Ue per gli appalti senza gara

## Più discrezionalità alle stazioni appaltanti

**R**ischio trasparenza per i contratti sotto soglia di servizi e forniture; facoltativo verificare i requisiti dei soggetti non aggiudicatari. E quanto si ricava dalle nuove norme previste nello schema di decreto di riordino del codice appalti pubblici in materia di procedure di aggiudicazione. La materia è complessa e frammentata in più punti dello schema, ma il dato di maggiore rilievo è quello di una estrema semplificazione procedurale con conseguente ampliamento della discrezionalità (ci si augura non dell'arbitrio) delle stazioni appaltanti.

**La norma di partenza** è l'articolo 36 dedicato ai contratti sotto-soglia che, premettendo l'utilizzabilità delle procedure ordinarie (aperta, ristretta e negoziata con bando), stabilisce che le stazioni appaltanti affidando direttamente contratti sotto i 40 mila euro e i lavori in amministrazione diretta; per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro e per affidamenti di forniture e servizi di valore inferiore ai 209 mila, utilizzano invece la procedura negoziata «previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici».

**I tre soggetti da invitare alla negoziazione** dovranno essere invitati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e dovrà essere rispettato il criterio di rotazione degli inviti (ma l'Anac detaglierà la disciplina). Va considerato che per i servizi di ingegneria e architettura, più di 100 articoli dopo e per la precisione all'articolo 157, comma 2, si prevede che siano invitati, sempre fino a 209 mila di importo (e non più da 40 mila fino a 100 mila euro come è oggi),

cinque soggetti con le stesse modalità previste dall'articolo 36 (risulta incomprensibile il riferimento all'art. 66, comma 6 citato).

**La previsione di una procedura**, che altro non è che una procedura informale a tre inviti, coinvolgerà per quanto riguarda il settore dei servizi, 4 miliardi in valore di contratti (elaborando i dati della quadrimestrale Anac del 2015) per un numero di procedure che supera il 71% del mercato complessivo dei contratti sotto soglia (la restante parte riguarda i lavori).

**Il dato risulta ancora più rilevante per i servizi di ingegneria e architettura** dove l'innalzamento da 100 mila a 209 mila della soglia oggi prevista per affidare con invito a cinque, comprende l'89% del totale degli affidamenti di questi servizi. Ma ci sono anche altri elementi da considerare: in primis il fatto che l'innalzamento alla soglia comunitaria degli affidamenti a procedura negoziata senza bando comporterà una artificiosa suddivisione anche degli appalti sopra la soglia Ue per evitare le gare europee aperte; in secondo luogo il confronto a tre o a cinque soggetti, con una concorrenza ridotta, determinerà probabilmente un aumento dei costi.


Inoltre, va notato che in tutti questi affidamenti il nuovo codice prescrive che «la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario», anche se «la stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti». Può e non «deve», quindi il rischio è che alla negoziazione partecipino anche soggetti senza requisiti.

© Riproduzione riservata



# Nuovo codice dei contratti: I contributi dei soggetti interessati

11/03/2016



Inizierà in settimana prossima l'esame da parte delle Commissioni di Camera e Senato dello **schema di decreto legislativo** predisposto in attuazione della **legge delega n. 11/2016** approvato dal Governo la settimana scorsa. Con il provvedimento in argomento vengono recepite le direttive europee su appalti e concessioni e vengono riordinate le norme sugli appalti. Il Governo, nell'approvare il provvedimento ha, anche, predisposto la Relazione illustrativa, la Relazione tecnica, l'Analisi tecnico-normativa, l'Analisi di impatto della regolamentazione e in **uncorposo documento di 724 pagine**.

Entrando nel dettaglio nella **Relazione illustrativa**, dopo una premessa di carattere generale, vengono illustrati i singoli articoli per ognuno dei quali sono riportati gli articoli delle direttive europee e delle attuali norme nazionali che vengono recepiti unitamente ai principi della legge delega che rispettano.

Successivamente alla Relazione illustrativa, il documento contiene la **Relazione tecnica** in cui, successivamente ad una premessa di carattere generale in cui sono date alcune indicazioni tra le quali quella di invarianza finanziaria, che statuisce che le Amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, vengono illustrati, per singoli articoli che compongono il nuovo codice, l'eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo dei loro effetti sulla finanza pubblica.

Dopo le due relazioni, viene riportata l'**Analisi tecnico-normativa** in cui sono trattati gli aspetti tecnico-normativi di diritto interno, il contesto normativo comunitario e internazionale, gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

Fa seguito l'**Analisi di impatto della Regolamentazione** che in otto differenti sezioni tratta il contesto e gli obiettivi dell'intervento di regolamentazione e le procedure di consultazione precedenti l'intervento, la valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), le opzioni alternative all'intervento regolatorio, la giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI, l'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, le modalità attuative dell'intervento di regolamentazione, il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. All'Analisi di impatto alla Regolamentazione sono, poi, allegati il **Documento di consultazione** ed i Contributi scritti alla consultazione pervenuti da parte di **ABI, ACCREDIA, AGCM, AISCAT, ALLENZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, ANCE, ANIA, ANIEM, CGIL, CISL, CNA, CNAPPC\_FREYRIE, CNAPPC\_LA MENDOLA, CNGGL, CNI, CONFARTIGIANATO, CONFINDUSTRIA, FINCO, OICE, RPT, UIL, UNIONSOA, UPI.**

Nel documento del Governo viene precisato che, successivamente all'esame dei contributi pervenuti dopo la prima consultazione, è stato organizzato un incontro, tenutosi il 17 febbraio 2016 e presieduto dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con le principali categorie di soggetti privati destinatari della riforma, che anche a seguito del citato incontro è stato consentito a tutti i consultati di inviare ulteriori contributi scritti che sono stati esaminati ai fini dell'elaborazione del nuovo codice.

Guardando i documenti prodotti dai soggetti interessati si nota immediatamente come il **Consiglio nazionale degli Ingegneri**, il **Consiglio nazionale degli architetti PPC** ed il **Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati**, pur essendo già rappresentati dalla **Rete delle Professioni Tecniche** hanno deciso di presentare autonomi documenti ma quello che salta di più all'occhio è il fatto che **il Consiglio nazionale degli architetti PPC ha presentato non uno ma due documenti uno a firma del Presidente Leopoldo Freyrie ed uno a firma del Vicepresidente Rino La Mendola.** I due documenti esprimono posizione a volte diverse e contrastanti anche in riferimento alle risposte inserite nei questionari allegati ai contributi inviati. E' lecito chiedere agli stessi il perché di questa scelta che lascia trasparire solo una spaccatura all'interno di un esecutivo prossimo ad essere sciolto.

Per una migliore lettura abbiamo separato le varie parti che compongono il corposo documento predisposto dal Governo suddividendo in separati file le varie parti.

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

9 marzo 2016, 08:25

## Nuovo Codice Appalti: tutte le tegole sui professionisti

Il Governo ha varato il nuovo Codice Appalti (che ora dovrà passare l'esame del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti per materia), suscitando una serie di [...]

Il Governo ha varato il **nuovo Codice Appalti** (che ora dovrà passare l'esame del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti per materia), suscitando una serie di perplessità tra gli operatori del settore in particolare su **centralità del progetto**, ruolo dei **Concorsi**, il **criterio del prezzo più basso**, **legalità e trasparenza degli affidamenti** e nuove **possibilità per i progettisti**. Si tratta di vere e proprie tegole sui professionisti, problemi da risolvere. Sul tema abbiamo intervistato il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti e Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle Professioni Tecniche, l'architetto **Rino La Mendola**.

**Clicca qui per leggere il testo del Codice Appalti approvato il 3 marzo in CdM.**

*1) In questi primi giorni di analisi, si è spesso detto che il progetto è al centro del processo di esecuzione di un'opera pubblica. Le affermazioni a tal proposito trovano riscontro nel testo oppure no?*

Non mi sembra che alle parole corrispondano i fatti! Per **promuovere il progetto al centro del processo di esecuzione di un'opera pubblica** è necessario rilanciare in modo concreto i concorsi e ridurre contestualmente procedure di affidamento come l'appalto integrato, che esaltano gli aspetti imprenditoriali dell'esecuzione dei lavori, mortificando la professionalità dei progettisti.

Invece, nel codice varato dal Consiglio dei Ministri, **non riscontriamo alcuna traccia di quella "drastica riduzione dell'appalto integrato"** espressamente voluta dalla legge delega né tanto meno rileviamo passi in avanti per il rilancio dei concorsi. Inoltre, i sevizi di architettura e ingegneria sono trattati con regole analoghe o simili ad i servizi di ristorazione o altri servizi generici. Non credo che questo sia il modo migliore per valorizzare la progettazione e quindi per rilanciare il progetto al cento del processo di realizzazione delle opere pubbliche.

*2) Che ruolo assumeranno i concorsi?*

Nonostante il testo varato dal Governo abbia riservato all'argomento un Capo specifico, non troviamo nessun elemento concreto per il rilancio del concorso, che riteniamo il migliore strumento per affidare gli incarichi di progettazione, premiando la qualità della prestazione professionale e non certo i requisiti del professionista o il ribasso dei corrispettivi dallo stesso proposti.

Al contrario, rileviamo un notevole passo indietro rispetto al vecchio codice; basti pensare che i concorsi vengono proposti quale alternativa alla progettazione affidata a pubblici dipendenti, anche nei casi in cui le opere in progetto siano di rilevante interesse architettonico ! Inoltre, con il documento redatto dalla Rete delle Professioni Tecniche avevamo proposto l'introduzione di un dispositivo che garantisse la priorità dell'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore del concorso.

Ma il testo varato dal Governo si limita a riproporre quell'**affidamento facoltativo al vincitore**, già previsto dal vecchio codice, che, sino ad oggi, ha fatto sì che le amministrazioni continuassero a bandire concorsi, magari a fini propagandistici, affidando poi le fasi successive della progettazione a soggetti diversi (magari con appalti

integrati), con il risultato di non riuscire quasi mai a realizzare le opere secondo le previsioni del progetto vincitore del concorso.

Leggi *Le novità del Codice Appalti sui Concorsi di progettazione e i Requisiti per le Gare*

**3) Il criterio del prezzo più basso viene quasi del tutto abbandonato. Funzionerà bene questa norma?**

Con il **nuovo Codice Appalti**, le stazioni appaltanti non saranno più tenute a calcolare l'importo stimato dei servizi di architettura e ingegneria da affidare, utilizzando regole certe come quelle dettate dall'applicazione del D.M. 143/2013. Quindi serve a poco ridurre il ricorso alle procedure di affidamento con il criterio del prezzo più basso, se contestualmente le stazioni appaltanti saranno nuovamente libere di sottostimare l'importo da porre a base di gara, mortificando la dignità dei professionisti e la qualità delle prestazioni professionali. Il nuovo codice, in merito all'argomento, mortifica i risultati già precedentemente raggiunti con l'art.5 della L.134/2012, che, accogliendo le proposte della Rete delle Professioni Tecniche, aveva sancito l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara, utilizzando regole certe, come il suddetto DM 143. Tale obbligo era stato peraltro ripreso e ribadito dall'ANAC, con la determina n°4 del 2015, i cui orientamenti vengono totalmente traditi dal testo approvato in Consiglio dei Ministri.

**4) Il nuovo testo ha raggiunto nuovi obiettivi su legalità e trasparenza negli affidamenti?**

Sinceramente, al di là degli slogan, rileviamo dispositivi che si muovono in una direzione diametralmente opposta. Uno di questi è rappresentato proprio dalla **carenza di regole certe per calcolare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria**, a cui facevo riferimento prima. Basti ricordare, in tal senso, che le procedure di affidamento variano con il variare del corrispettivo da porre a base di gara, per cui accadrà inevitabilmente che tante stazioni appaltanti, sottostimando (liberamente) tale importo, potranno affidare i servizi di progettazione o di direzione dei lavori con una procedura negoziata anziché con un'asta pubblica, in barba alla tanto decantata trasparenza.

Un altro elemento sensibile è determinato dagli **affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, che, se non sarà opportunamente regolamentato con griglie di valutazione oggettive, offrirà ampi margini di discrezionalità nel giudizio dei giurati. Di contro, abbiamo rilevato norme sempre più rigide sulle varianti, che potrebbero essere in parte condivisibili solo se contestualmente il legislatore avesse riservato maggiore attenzione ai servizi di architettura e ingegneria e non li avesse dunque accorpati e regolamentati con criteri analoghi ad altri servizi generici.

**5) Quali nuove possibilità vengono offerte ai liberi professionisti ed in particolare ai giovani?**

Nel testo del *Codice Appalti* vengono più volte ripetuti slogan interessanti per aprire il mercato, ma per una concreta attuazione di tale apertura, sarà necessario che le linee guida dell'ANAC, da varare in luogo del regolamento, archivino definitivamente i vecchi requisiti tecnico-organizzativi per l'accesso alle gare, già previsti dal vecchio regolamento, come il fatturato o il numero dei dipendenti, per puntare su una qualificazione fondata sulla regolare iscrizione all'Ordine (con particolare attenzione ai crediti formativi conseguiti ed all'aggiornamento specifico sulla materia oggetto dell'incarico), sulla capacità professionale del partecipante, dimostrata con la presentazione del proprio curriculum vitae, senza riduttive limitazioni temporali e su concreti incentivi in favore dei raggruppamenti che offrano spazi maggiori ai giovani professionisti.

Invece, **il testo varato dal Governo**, come già detto, **non distingue più di tanto la progettazione dagli altri servizi generici**, continuando a proporre il ricorso ai requisiti tecnico-economico-organizzativi, che riteniamo assolutamente inadeguati per aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure in grado di garantire prestazioni di qualità, non siano titolari di grandi strutture, con grossi fatturati e con un numero notevole di dipendenti. Infine, il testo del Governo non ha accolto le nostre proposte per meglio

definire il ruolo del pubblico dipendente rispetto a quello del libero professionista, assegnando prioritariamente, al primo, le attività di controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica, ed al secondo, la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori.

Leggi Le novità del Nuovo Codice Appalti: cosa cambia sul BIM

**6) Come CNAPPC e RPT quali soluzioni avete proposto alle criticità rilevate?**

Con il nostro documento, abbiamo proposto, di fatto, la **reintroduzione di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria** ed altri servizi tecnici, nella consapevolezza che, se da un lato, si pretende una progettazione di qualità che scongiuri il rischio di continuare a registrare varianti correttive in corso d'opera e lavori incompiuti, dall'altro, la stessa progettazione non può essere trattata con regole comuni ad altri servizi commerciali! Abbiamo pro-posto soluzioni concrete per superare le anomalie che impediscono l'apertura del mercato ai giovani ed ai professionisti che non siano titolari di grandi holding, con grossi fatturati e tanti dipendenti; abbiamo proposto la ridefinizione e la valorizzazione dei ruoli del dipendente pubblico e del libero professionista, a cui facevo riferimento prima; abbiamo proposto il reale rilancio dei concorsi, prevedendo l'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore.

E ancora, abbiamo proposto l'introduzione di appositi articoli che concretizzano una drastica riduzione del ricorso all'appalto integrato; che rimuovano balzelli a carico dei liberi professionisti, già dotati di polizza professionale, come la cauzione da versare per partecipare alle gare di progettazione; che reintroducano regole certe per il calcolo dell'importo da porre a base di gara, restituendo trasparenza negli affidamenti e dignità ai professionisti.

**7) In definitiva, qual è il suo giudizio complessivo sul testo varato dal Consiglio dei Ministri?**

Deludente! **È un provvedimento che rischia di compromettere una brillante fase propedeutica**, durante la quale il Parlamento, recependo i contributi degli operatori del settore ed in particolare il documento presentato dalla Rete delle Professioni Tecniche, aveva tracciato un percorso virtuoso affinché il Governo redigesse un codice moderno, in linea con gli orientamenti europei e soprattutto in grado di rilanciare il settore dei lavori pubblici. Il testo approvato al Consiglio dei Ministri invece appare come un puzzle primo di anima, che segna addirittura un passo indietro rispetto al vecchio codice. Non abbandoniamo comunque la speranza che alla fine prevalga il buon senso e che il testo definitivo, che verrà fuori dal secondo passaggio in Consiglio dei Ministri, possa accogliere le nostre proposte. Nel caso contrario, ci faremo sentire in tutte le sedi opportune ed, in particolare, in occasione dei passaggi istituzionali presso le commissioni tematiche dei due rami del parlamento.

Leggi *Sul Nuovo Codice Appalti gli Architetti si contraddicono*

**8) A poche ore dall'uscita del nuovo testo dal Consiglio dei Ministri, il Presidente del CNAPPC Freyrie ha commentato positivamente la struttura generale del testo stesso. Ieri lei ha espresso le sue perplessità. Cos'è successo nel frattempo?**

È successo che, a seguito di un confronto attorno al tavolo tecnico "Lavori Pubblici" della Conferenza degli Ordini degli Architetti di Italia e soprattutto attorno al tavolo dell'apposito gruppo di lavoro della Rete delle Professioni Tecniche, sono venuti fuori giudizi del tutto diversi rispetto a quelli lanciati a caldo dal Presidente Freyrie.

## Competenze professionali Ingegneri: OK agli interventi su edifici vincolati

11/03/2016



In caso di interventi su edifici vincolati in cui il valore delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, la progettazione tecnica può essere affidata anche agli ingegneri.

Lo ha ricordato la **Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 7 marzo 2016, n. 690** recante *"Competenze professionali – Interventi su edifici vincolati – Sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n. 2519 – Competenza dell'ingegnere sulla parte tecnica - Accoglimento del ricorso degli ingegneri e annullamento del provvedimento della soprintendenza - Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36 – Recupero del castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici – Affidamento dell'intervento di ripristino strutturale ad un ingegnere - Legittimità – Considerazioni"* con la quale sono trasmesse due sentenze del giudice amministrativo, che hanno riconosciuto le ragioni degli Ingegneri nel tormentato settore degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico.

Ricordiamo, infatti, che nel 2014 era già intervenuto il Consiglio di Stato (**sentenza 09/01/2014, n. 21**) che aveva affermato che l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di "mero rilievo tecnico", non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata allo sola professione di architetto. Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di "parte tecnica" delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una "parte tecnica" (intesa quale componente di una più ampia serie di



attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.

Riformando quanto stabilito, i giudici amministrativi con la **Sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n.2519** e la **Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36** hanno fornito interessanti innovazioni in merito alle competenze professionali degli ingegneri. Il TAR Siciliano ha affermato che nel caso di lavori in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, che non vadano ad intaccare l'aspetto estetico dell'immobile, è prevista la competenza degli ingegneri. Inoltre, il TAR Siciliano ribalta il contenuto della sentenza n. 21/2014 del Consiglio di Stato affermando che in essa è comunque affermato che la riserva a favore degli Architetti sugli immobili di interesse culturale è soltanto parziale (in quanto, ai sensi dell'art.52 RD n.2537 cit., *"non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto"*).

Anche la sentenza del TAR di Bologna (**leggi articolo**) avrebbe confermato questa tesi, rilevando che quanto previsto all'art. 52, comma 2 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è da intendere non nel senso che la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico. Restano, invece, di competenza dell'ingegnere civile la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio.

Anche le conclusioni della **circolare n. 690/2016 del CNI** hanno rilevato che:

1. Allorché vengano in rilievo interventi sugli edifici di carattere storico-artistico, la stazione appaltante deve dimostrare – tramite adeguata motivazione – che le prestazioni oggetto dell'appalto richiedono la specifica professionalità dell'Architetto. Allo scopo, è necessario che il bando di gara (lex specialis) indichi chiaramente la necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara sia riservata alla competenza di un Architetto (TAR Lazio, n.4713/2015).
2. Se l'oggetto dell'appalto non concerne espressamente *"opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20/06/1909 n.364, per l'antichità e le belle arti"*, come nel caso in cui il valore

delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, vi è la competenza concorrente dell'Ingegnere (TAR Lazio, n.4713/2015).

3. La previsione di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art.52 del RD n.2537/1925 consente che in materia di edifici vincolati *"la progettazione tecnica possa essere compiuta anche dall'Ingegnere"*. Nei casi dubbi, occorre vagliare la natura dei lavori in discussione e, in caso, valorizzare il dato fattuale della parte prevalentemente tecnica dei lavori. Se, ad esempio, il servizio oggetto di gara *"ottiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell'immobile"* non vi è *"riserva di attività progettuale in favore degli Architetti"* ed è legittimo l'affidamento al professionista Ingegnere (TAR Sicilia, Catania, n. 2519/2015).
4. Non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd parte tecnica, ossia *"le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti, senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio"* (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).
5. Per opere di edilizia civile riconducibili alla nozione di *"parte tecnica"* di cui all'art.52, comma 2, del RD n.2537 del 1925 vanno intese *"tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati"* e quindi – ad esempio – è corretta l'individuazione dell'Ingegnere quale figura professionale idonea a curare la progettazione e direzione lavori di *"interventi di riparazione con rafforzamento locale"* di un edificio storico lesionato dal sisma, allorché si tratti essenzialmente di intervenire sulla struttura dell'edificio, con misure di risanamento e salvaguardia dell'immobile danneggiato (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).

In definitiva, il Consiglio Nazionale ha espresso *"apprezzamento e condivisione"* per questa svolta giurisprudenziale, che sta portando benefici alla Categoria, attraverso il riconoscimento della capacità tecnica e dei diritti dei professionisti Ingegneri.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata



RIFORMA DELLA PA E INFORMATIZZAZIONE

11 marzo 2016 ore 06:00

## SPID: al via l'identità digitale unica per le imprese

di **Riccardo Pallotta - Esperto di Previdenza Professionale, Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione**

Dal 15 marzo 2016 con il sistema SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale sarà possibile per le imprese e i cittadini munirsi di una identità digitale unica per i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Saranno oltre 600 le amministrazioni che permetteranno l'accesso tramite SPID ai propri servizi, tra cui le prime saranno l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL. Con le credenziali SPID si potrà accedere a qualunque servizio online. Gli utenti potranno comunque disporre di una o più identità digitali, costituite da alcune informazioni identificative obbligatorie, quali codice fiscale o partita IVA, nome, cognome o denominazione. Il nuovo sistema comporterà risparmi gestionali per le imprese e in termini di spesa pubblica.

Il 20 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, 11 decreti attuativi della riforma della PA (L. 124/15).

Tra quei provvedimenti ce n'è uno che introduce una serie di modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Fatto salvo il passaggio parlamentare in corso (finalizzato alla resa di pareri non vincolanti da parte delle Commissioni competenti per materia) alla sua entrata in vigore, il "nuovo" CAD modificherà 56 articoli del Codice attuale e ne abrogherà 27, passando dagli originari 92 articoli a soli 65.

Semplificando e razionalizzando i contenuti del codice precedente, la nuova disciplina dovrebbe cambiare – e migliorare in maniera significativa – le modalità con le quali imprese e cittadini interagiranno con gli uffici della Pubblica Amministrazione.

Il tutto, **a partire dal 1° luglio 2016**.

### Principali contenuti del futuro CAD in relazione alle esigenze di cittadini ed imprese

Il nuovo Codice intende mutare approccio rispetto al passato, passando da una spiccata attenzione, per così dire, "tecnica" ai processi di digitalizzazione in quanto tali, alla creazione di "diritti digitali" in capo a cittadini e imprese, nei loro rapporti con l'Amministrazione Pubblica. Gli aspetti principali che caratterizzano questo mutamento di approccio sono, in sintesi, i seguenti.

#### Digital First

Il nuovo CAD prevede, in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di assicurare un graduale ma celere passaggio dagli odierni modelli procedurali cartacei e "fisici" ad una fase finale nella quale le PA saranno obbligate a formare i propri provvedimenti e metterli a disposizione degli interessati o, più in generale, della cittadinanza, esclusivamente in modalità elettronica e in formato digitale.

Tale modifica comporterà soprattutto:

- comunicazioni più celeri;
- abbattimento dei costi.

A tale ultimo riguardo basti considerare che – secondo i dati disponibili – da lato della pubblica amministrazione, il costo medio annuo di un domicilio digitale è sostanzialmente pari al costo che

le amministrazioni stesse sostengono per l'invio di una sola raccomandata.

Evidentemente, poi, questo passaggio, comporterà maggiore certezza in ordine ai **termini procedurali**, con i connessi ed evidenti vantaggi economici che ciò comporterà per le imprese che – come noto – secondo tutti gli studi svolti in materia, attualmente sopportano un costo “da rapporti con la PA” assolutamente eccessivo che, peraltro, rappresenta uno dei principali freni all'investimento in Italia.

## Domicilio Digitale, Identità Digitale e SPID

La futura “Carta della cittadinanza digitale” costituisce la base giuridica per implementare “Italia Login”, la piattaforma digitale di accesso che – attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e l'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente** - permetterà ai cittadini ed alle imprese di accedere ai servizi pubblici e a quelli degli operatori privati che – via via - aderiranno al sistema, mediante un solo nome utente ed una sola password.

Quindi, un **unico accesso a tutta la pubblica amministrazione** “in senso ampio” (comprensiva di società pubbliche, concessionari) attraverso un solo punto di accesso.

Il domicilio digitale sarà una “**cassetta postale virtuale**”, corrispondente ad un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o ad altro servizio di recapito qualificato, che diventerà il mezzo esclusivo su cui ricevere (ma anche inviare) comunicazioni e documenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Chi è già in possesso di un servizio di un recapito qualificato (ad es. una PEC) potrà fare di questo il proprio domicilio digitale, comunicandolo al proprio Comune di residenza.

Anche in mancanza di tale comunicazione, un domicilio digitale sarà messo a disposizione di ogni cittadino iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

SPID è il sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un'**unica identità digitale (con un pin unico)** a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti.

L'identità SPID è costituita dalle credenziali fornite, previa richiesta ed identificazione dell'utente, dai “**gestori di identità digitale**” (o identity provider): si tratta di aziende in possesso delle caratteristiche definite dai regolamenti tecnici appositamente accreditate ad Agid - Agenzia per l'Italia Digitale..

Con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2016, le modifiche oggetto del provvedimento in esame (adottate anche in recepimento dal Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, noto con l'acronimo di “eIDAS” - Electronic IDentification Authentication and Signature), attribuiscono particolare rilevanza al sistema SPID.

La relazione illustrativa allo schema precisa infatti al riguardo che SPID, unitamente all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà, come detto sopra, a cittadini e imprese di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno – attraverso la piattaforma unica di accesso Italia Login utilizzando **un unico nome utente e un'unica password**.

Con le credenziali SPID si potrà accedere a qualunque servizio online con le medesime credenziali di autenticazione universalmente accettate.

Gli utenti (persone fisiche e giuridiche) potranno comunque disporre di una o più identità digitali, costituite da alcune informazioni identificative obbligatorie, quali codice fiscale o partita Iva, nome, cognome o denominazione.

Le identità digitali vengono rilasciate dai gestori su richiesta del soggetto interessato dietro presentazione di un **modulo di richiesta di adesione**, contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del richiedente, distinte a seconda che si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica.

Alla richiesta segue la fase di **identificazione** e cioè l'accertamento delle informazioni sufficienti a identificare il richiedente sulla base dei documenti da questo forniti.

L'identificazione può essere a vista, con presenza fisica del richiedente presso le sedi preposte, oppure a vista da remoto mediante l'utilizzo di strumenti di registrazione audio/video.

L'identificazione può aversi anche in modo informatico, tramite documenti digitali di identità, altre identità SPID o con firma elettronica qualificata o digitale.

All'identificazione segue la **verifica dell'identità dichiarata** con accertamenti effettuati tramite

fonti autoritative istituzionali per verificare la veridicità dei dati raccolti.

Il sistema SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica, progressivamente crescenti.

Il primo livello permette l'autenticazione del titolare tramite id e password stabilita dallo stesso utente.

L'identità SPID di secondo livello permette invece l'autenticazione tramite password e generazione di una Otp - One Time Password – inviata al titolare.

Il terzo livello permette invece l'autenticazione tramite utilizzo di una password e una smart card.

Secondo le intenzioni del Governo, inoltre, SPID può favorire la **digitalizzazione delle imprese italiane**, eliminando una barriera all'ingresso e consentendo loro di gestire in modo economico conveniente (e di fatto neutro rispetto ai costi di impresa) l'accesso e l'identificazione dei propri utenti, per esempio nei negozi online e-commerce.

Si consideri, tra l'altro, che un'azienda, accettando le identità SPID per accedere ai propri servizi online, non dovrà più sostenere i costi necessari per dotarsi di un proprio sistema sicuro di identificazione e per la gestione dei dati personali degli utenti.

## La prima, pratica, attuazione

Secondo quanto comunicato dal Governo, tra il 15 marzo e il mese di giugno 2016, saranno oltre 600 le PA che permetteranno l'accesso tramite SPID ai propri servizi.

## Le Amministrazioni

Le prime amministrazioni che aderiranno sono:

- 1) l'Agenzia delle Entrate;
- 2) Inps;
- 3) Inail;
- 4) Comune di Firenze;
- 5) Comune di Venezia;
- 6) Comune di Lecce;
- 7) Regione Toscana;
- 8) Regione Liguria;
- 9) Regione Emilia Romagna;
- 10) Regione Friuli Venezia Giulia;
- 11) Regione Lazio;
- 12) Regione Piemonte.

Entro due anni – secondo quanto previsto dallo schema di provvedimento - tutti i servizi della PA dovranno accettare le identità SPID.

Si aggiungeranno alcuni servizi di aziende private, su base volontaria.

Sarà possibile usare SPID anche per accedere a **servizi esteri europei**, grazie all'utilizzo di standard internazionali.

## Come ottenere uno SPID

Molteplici informazioni pratiche al riguardo, sono disponibili sul sito internet dell'Agid, all'indirizzo: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetturespid/percorso-attuazione>

Le modalità tecniche per ottenere un'identità SPID sono stabilite dai fornitori abilitati da AGID che, allo stato, sono:

- Poste Italiane,
- Tim e
- Infocert.

Altri fornitori potranno comunque assicurare il servizio accreditandosi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale e, anzi, a breve si aggiungeranno altri due gestori che stanno perfezionando la convenzione con Agid.

L'Agid è altresì incaricata – in collaborazione con il Garante della Privacy – di studiare un processo di **conversione a SPID** di alcune identità digitali già fornite dalla PA (per esempio con le **tessere sanitarie regionali**).

Dal punto di vista pratico, peraltro, si scontrerà comunque – specialmente all'inizio - qualche

piccolo **problema legato all'avvio del servizio** da parte dei tre fornitori.

Fornitori che – ad esempio – come agevolmente riscontrabile dalla visita dei rispettivi siti o pagine internet dedicate, prevedono modalità, tempi e anche costi differenziati tra loro (oltre che tra “già clienti” e nuovi clienti).

Resta, comunque, fermo, che la digitalizzazione della PA (e, perché no, di cittadini ed imprese) rappresenta un'occasione preziosa, sia dal punto di vista dell'economia del Paese che – soprattutto – per un affrancamento dei cittadini da carta e file che – sinora – sono state la “cifra” del rapporto con le pubbliche amministrazioni.

Copyright © - Riproduzione riservata

---